



**COMUNE DI BAUNEI**

PROVINCIA di NUORO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

## **Art. 1** **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per istituire e disciplinare, nel Comune di Baunei, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 .
2. Le modalità applicative del tributo, ai sensi del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, sono disposte sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, (individuati annualmente nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio di previsione del Comune di Baunei), in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a beneficio delle strutture ricettive, oltre a quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e per i relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art. 2** **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo dell'imposta di soggiorno è costituito dal pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, situate nel territorio del Comune di Baunei, per tali intendendosi (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):
  - a) **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**
    - Albergo
    - Albergo residenziale
    - Albergo diffuso
    - Villaggio albergo
    - Albergo rurale
  - b) **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE**
    - Case e appartamenti per vacanze
    - Ostelli
    - Affittacamere
    - Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
    - Residence
    - Bed and Breakfast
    - Domos
    - Immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
    - Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) della L. 431/98
    - Tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

2. L'elencazione di cui al comma precedente deve intendersi non esaustiva, la lista delle strutture ricettive potrà essere modificata con Deliberazione della Giunta Comunale di determinazione o conferma delle tariffe;
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa.
4. Per le Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/1998 o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, l'uso con finalità turistica si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente mediante apposita dichiarazione.
5. Le attività agrituristiche previste dalla legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 sono da considerarsi soggette al presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto Attivo dell'Imposta è il Comune di Baunei.
2. Soggetto Passivo all'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1 e che non risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Baunei.
3. È assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Baunei che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone relativa quietanza, e provvedono altresì al successivo versamento al Comune di Baunei.
5. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

### **Art. 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo come previsto al comma 1 dell'art.4 D.Lgs.23/2011.
2. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, la Giunta Comunale con propria delibera stabilisce annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è eventualmente azzerata.
3. La misura dell'imposta e la graduazione sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
4. Il Comune di Baunei comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei alle strutture ricettive e fruitori, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

5. In caso di pernottamenti consecutivi ovvero di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare l'imposta si applica limitatamente ai primi 7 pernottamenti anche qualora il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tale caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti.
6. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour-operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

#### **Art. 4 bis** **Regime forfettario**

1. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la Giunta può prevedere, per i privati che gestiscano non più di 2 unità immobiliari ad uso abitativo per le locazioni turistiche (appartamenti) la facoltà di determinare in misura forfettaria l'imposta di soggiorno annuale, sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Le somme versate dai contribuenti in misura forfettaria ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nell'ipotesi in cui, a consuntivo, il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello forfettario per il quale è stato effettuato il versamento, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell'immobile o di mancato, totale o parziale, effettivo utilizzo, per qualsivoglia ragione, dello stesso a fini turistico-ricettivi.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita certificazione che contenga la dichiarazione che non viene svolta alcuna attività imprenditoriale di locazione di immobili o di gestione di strutture ricettive, nonché che si la disponibilità di non più di due unità immobiliari ad uso abitativo destinati alla locazione estiva, nonché che si opta irrevocabilmente per l'anno di imposta di riferimento per la determinazione dell'Imposta di Soggiorno in misura forfettaria.

#### **Art. 5** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) le persone con disabilità che esibiscano al gestore idonea certificazione medica, oltre ad un eventuale accompagnatore;
  - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza;
  - d) i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
  - e) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici delle agenzie di viaggi e turismo.
  - f) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, Vigili del fuoco che svolgono attività di ordine e pubblica sicurezza, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- g) gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica ad un accompagnatore ogni quindici minori;
  - h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
  - i) in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

## **Art. 6** **Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di Baunei, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo n. 5
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Baunei, entro sette giorni dalla partenza:
  - Il relativo periodo di permanenza;
  - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
  - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
  - L'imposta dovuta;
  - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta Telematica.
- Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.
8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa trimestralmente. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Baunei il periodo di chiusura.
9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-

ter, del D.lgs n.23/2011.

10. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

11. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.

12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

#### **Art. 7**

### **Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)**

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento adempimenti previsti dalla legge e dall'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 8**

### **Versamenti dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Baunei.

2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Baunei le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5 per un periodo di cinque anni.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art. 6 comma 7 del presente regolamento.

Il versamento può essere effettuato:

- tramite il sistema PAGO PA ;
- mediante altre forme di pagamento che verranno eventualmente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

### **Dichiarazione di non utilizzo dell'immobile ai fini di locazione**

1. I proprietari di unità immobiliari ad uso residenziale, non destinate ad abitazione principale, sono tenuti a dichiarare se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche.

2. La dichiarazione va trasmessa annualmente dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno d'imposta o entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, se successiva a tale data, tramite apposita modulistica e/o procedura messa a disposizione dal Comune.

#### **Art. 10**

### **Interventi da finanziare**

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

### **Art. 11**

#### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune, ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune svolgerà le attività di controllo anche attraverso le informazioni acquisite da fonti "aperte" quali inserzioni su giornali o su siti internet specializzati nel settore degli affitti di case per le vacanze (Facebook, Airbnb, Subito.it, Booking.com, ecc.), unitamente a informazioni istituzionali reperibili presso diversi uffici della Pubblica Amministrazione.
4. Il Comune, ovvero il concessionario di cui al comma 1, possono inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari ovvero, in alternativa, possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.
5. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.
6. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, dal locatore turistico e dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, gli uffici comunale determinerà l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della pubblica amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.
7. Il Comune può effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato con il personale dell'ufficio incaricato della gestione dell'Imposta di soggiorno.

8. Il Comune può approvare, con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, e pubblicare Circolari e Note esplicative sulla corretta interpretazione del regolamento e sull'applicazione dell'imposta.

9. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, procedono alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero degli omessi, parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

10. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, entro i termini di legge, provvedono alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o di rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta, anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e di intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

## **Art. 12 Sanzioni**

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

4. per l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dall'art. 6, comma 7 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981; Tale sanzione verrà irrogata per ciascuna comunicazione periodica omessa.

5. Per tutte le altre violazioni degli obblighi dei gestori di cui all'art. 6 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981.

## **Art. 13 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse

coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 14** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta al comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. In ogni caso la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 1,00 euro nell'anno.

#### **Art. 15** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

#### **Art. 16** **Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 17** **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è pubblicata sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata ai Regolamenti Comunali.

#### **Art. 18** **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 19** **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

#### **Art. 20**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000 oltre alla prescritta dichiarazione annuale.

#### **Art. 21**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, commi 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e pertanto dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, del dipartimento delle finanze.